

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1547

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANETTI, DELLAI, ANTIMO CESARO, TINAGLI, CIMMINO, D'AGOSTINO, DE MITA, GALGANO, MAZZIOTTI DI CELSO, OLIARO, RABINO, ANDREA ROMANO, SOTTANELLI, VECCHIO

Istituzione di un contributo di solidarietà per l'equità intergenerazionale sui trattamenti pensionistici di importo elevato

Presentata il 2 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del sistema previdenziale attuata nel 1995 ha determinato il passaggio del calcolo delle pensioni dal più generoso metodo retributivo al più sostenibile metodo contributivo.

Questo passaggio è stato attuato facendo comunque salvo il diritto di liquidazione della pensione per intero con il metodo retributivo per tutti coloro che, nell'anno di entrata in vigore della riforma, possedevano già diciotto anni di anzianità contributiva.

Inoltre, per coloro che in tale anno possedevano già un'anzianità contributiva inferiore, però, a diciotto anni, è stato previsto un meccanismo di *pro rata* per cui la pensione è liquidata in parte con il metodo retributivo e in parte con

quello retributivo, in proporzione al numero di anni di anzianità contributiva « *ante* riforma » e « *post* riforma » sul totale di anni complessivi di anzianità contributiva. A distanza di quasi venti anni è finalmente maturata la consapevolezza di come la riforma abbia come finalità molto quella di più mettere in sicurezza il « passato dorato » di alcuni soggetti che non quello di associare un futuro sostenibile per tutti.

Fino a determinate soglie di pensione è infatti non solo ragionevole, ma doveroso conciliare l'esigenza riformatrice con la tutela di aspettative legittime, considerate diritti acquisiti che non possono essere rimessi in discussione. Oltre determinate soglie, tuttavia, non è più possibile parlare

di diritti acquisiti che, in quanto tali, meritano tutela anche se la loro insostenibilità in futuro rende necessario impedire che anche le nuove generazioni possano a loro volta acquisirli.

Oltre determinate soglie si può e si deve parlare soltanto di privilegi inaccettabili, il cui integrale mantenimento, nel momento in cui si chiedono sacrifici alle nuove generazioni nel nome della sostenibilità del sistema per tutti, mina alle fondamenta il patto tra generazioni, il principio di uguaglianza tra i cittadini e, in ultima analisi, i fondamenti stessi della convivenza sociale.

Per questo motivo, nelle more di una revisione organica del sistema previdenziale, mediante un'apposita legge delega al Governo, i principi e criteri direttivi bene risultano esposti nell'atto Camera n. 1294 dell'onorevole Irene Tinagli ed altri, con la presente proposta di legge si prevede di introdurre un contributo di solidarietà provvisorio (in quanto destinato a essere applicato solo per cinque anni) sulle pensioni di importo elevato, individuate nelle pensioni da 60.000 euro lordi annui e oltre.

I criteri di calcolo del contributo di solidarietà riflettono e declinano i principi del richiamato atto Camera n. 1294.

La logica è quella dell'applicazione di una trattenuta alla fonte, con aliquote progressive per scaglioni, sul differenziale esistente tra l'ammontare della pensione liquidata e l'ammontare della pensione che sarebbe invece liquidata ove la sua quantificazione avesse luogo per intero con il metodo contributivo.

In questo modo, ferma restando l'integrale tutela del diritto acquisito per pensioni fino a 60.000 euro, per quelle eccedenti tale cifra il contributo di solidarietà viene richiesto solo nella misura in cui una parte del trattamento pensionistico non costituisca un vero e proprio diritto soggettivo del pensionato (ossia la restituzione, sotto forma di rendita pensionistica, dei contributi da questi effettivamente versati). Per esempio, nel caso di una pensione lorda annua di 200.000 euro che, se liquidata con criteri di calcolo integralmente contributivi, ammonterebbe invece

a 150.000 euro, il contributo di solidarietà che sarà trattenuto alla fonte sarà pari a 9.000 euro.

Qualora a fronte di una medesima pensione lorda annua di 200.000 euro, il ricalcolo della stessa con il criterio contributivo « secco » la portasse ad appena 50.000 euro (perché evidentemente, in questo secondo caso, molti meno sono stati i contributi effettivamente versati e molto più significativo, dunque, è il vantaggio attribuito dalla sopravvivenza del metodo di calcolo retributivo), il contributo di solidarietà da trattenere alla fonte sale a 44.000 euro.

Questa modalità di applicazione del contributo di solidarietà, unita alla previsione della sua natura transitoria (quinquennale), lo rende adeguato anche rispetto eventuali vagli di costituzionalità e consente, pertanto, di dare vita a un'iniziativa legislativa concreta e non meramente propagandistica.

La proposta di legge prevede che il contributo di solidarietà si applichi con le medesime modalità sia ai trattamenti pensionistici oltre 60.000 euro lordi annui che sono erogati da gestioni previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato (ad esempio, le varie gestioni dell'istituto nazionale della previdenza sociale), sia a quelli che sono erogati da gestioni previdenziali i cui conti non vi rientrano (ad esempio, le casse private degli iscritti alle professioni ordinistiche).

Il gettito del contributo di solidarietà trattenuto dalle gestioni previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è vincolato per la copertura di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente o autonomo nonché dell'attività d'impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare, ovvero per la copertura di interventi di finanziamento e di rifinanziamento di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori e degli asili nido per agevolare il lavoro femminile.

Il gettito del contributo di solidarietà trattenuto dalle gestioni previdenziali i cui conti non confluiscono nel bilancio dello

Stato è invece vincolato per la copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali e assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni, per i quali il calcolo del montante previdenziale è effettuato per intero sulla base del metodo contributivo.

È tempo di distinguere i diritti dai privilegi e, per meglio tutelare i primi, chiedere un sacrificio tangibile a chi gode

dei secondi, senza però cadere in esagerazioni populistiche e propagandistiche che otterrebbero soltanto di portare a declaratorie di incostituzionalità, a tutto vantaggio di chi continuerebbe a godere nella sua interezza di trattamenti pensionistici completamente sganciati dalla propria contribuzione e da logiche di doveroso rispetto dell'equità intergenerazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributo di solidarietà).

1. Nelle more di una revisione organica del sistema previdenziale, mediante apposita legge delega al Governo, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 60.000 euro annui al lordo del relativo prelievo fiscale è applicato, per cinque anni, un contributo di solidarietà nella misura e per le finalità di cui alla presente legge.

2. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che sono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato.

3. Il contributo di solidarietà è indeducibile dalle imposte sul reddito e dalle relative addizionali.

4. Il contributo di solidarietà, calcolato in dodicesimi, è trattenuto alla fonte dal sostituto d'imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.

ART. 2.

(Determinazione del contributo di solidarietà).

1. Il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1 è dovuto sulla differenza tra:

a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle disposizioni vigenti in materia;

b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che sarebbe erogato qualora la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.

2. Il contributo di solidarietà è dovuto nella misura del:

a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 fino a 10.000 euro;

b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 10.001 a 50.000 euro;

c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 50.001 a 100.000 euro;

d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 oltre 100.000 euro.

2. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 1 eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo di 60.000 euro, esso è applicato nei limiti di tale differenza.

ART. 3.

(Vincoli di destinazione del contributo di solidarietà).

1. L'importo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, trattenuto alla fonte nelle misure di cui all'articolo 2, è destinato alle seguenti finalità:

a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato affluisce in un apposito fondo del bilancio dello Stato, utilizzabile esclusivamente a copertura di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente o autonomo nonché dell'attività d'impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare, ovvero a copertura di interventi di finanziamento e di rifinanziamento di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori e degli asili nido per agevolare il lavoro femminile;

b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato resta nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali e

assistenziali degli iscritti alle stesse gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale è effettuato per intero sulla base del metodo contributivo.

ART. 4.

(Entrata in vigore e disposizioni finanziarie).

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per il primo anno di applicazione, la dotazione del fondo di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 è stabilita, ai fini della sua utilizzazione nel corso del medesimo esercizio finanziario, in misura pari a 100 milioni di euro.

3. Per gli anni di applicazione successivi al primo, la dotazione del fondo di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 è stabilita, ai fini della sua utilizzazione nel corso dei medesimi esercizi finanziari, in misura pari all'importo effettivo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1 dell'anno precedente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011290